



**Comune di Zoagli**

COPIA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE DI CONSIGLIO  
(Art. 141 - D.L. 267/2000)

**Numero 10 Del 30-06-2020**

**Oggetto: Limitazioni all'applicazione della Legge Regionale n. 30 del 24/12/2019 ad oggetto: "Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati". (Perizia n. 116/2020)**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno alle ore 11:30, presso questa Sede Municipale, il Commissario Straordinario SANSALONE ORNELLA con la partecipazione del Dott. VALLESE MASSIMO in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

-----  
Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione N  
Immediatamente eseguibile S  
-----

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D.Lgs 267/2000**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA TECNICA**

Data: 22-06-20

F.to Il Responsabile del servizio  
**VIGNALE ROBERTO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 26-06-20

F.to Il Responsabile del servizio  
**TRUDU MASSIMILIANO**

PARERE: Visto in ordine alla **VISTO CONFORMITA'**

Data: 30-06-20

F.to Il Segretario Comunale  
**VALLESE MASSIMO**

**PREMESSO:**

- che con la Legge Regionale n. 30 del 24/12/2019 la Regione Liguria promuove il riutilizzo per l'uso residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi, di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili, anche diruti in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali e del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale;
- che all'art. 4 della stessa legge si prevede comunque che entro il 30/04/2020 (temine poi prorogato al 21/07/2020 con i D.P.C.M. n. 18 del 17/03/2020 art. 103 c. 1 e succ. D.P.C.M. n. 23 del 08/04/2020 art. 37 – Decreti COVID19) il Consiglio Comunale con propria motivata deliberazione può individuare parti del territorio “contigui alla strada pubblica” nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della legge regionale in questione.

**VISTI e richiamati:**

- il vigente PRG comunale approvato con D.P.G.R. n. 1127 del 20/10/1989;
- il D. Leg.vo n. 267/2000 (TUEL) ed in particolare l'art. 42 comma 2 sub. b) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione degli strumenti urbanistici;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/11/2010 ad oggetto: “Adozione di variante al vigente Piano Regolatore Generale a tutela delle caratteristiche architettoniche, storiche e culturali del centro cittadino” a suo tempo, in alcune zone del territorio comunale, si erano già adottate limitazioni alla possibilità di trasformazione in abitativo dei piani fondi che veniva ammessa con le norme derogatorie introdotte dalla L.R. 24/2001.

ATTESO che la possibilità di realizzare alloggi al piano terreno degli edifici aventi affaccio sulla strada pubblica, come sarebbe consentito dalla L.R. n. 30/2019 anche con deroga alle norme edilizie, paesaggistiche, igienico sanitarie andrebbe a modificare in modo inidoneo le caratteristiche architettoniche, storiche e culturali del tessuto edilizio esistente con l'eventualità di andare addirittura a svalutare il valore immobiliare degli altri immobili presenti nell'area d'intervento. Si consideri infatti che tradizionalmente la destinazione dei locali al piano fondi degli edifici è quella di magazzino, autorimessa, attività commerciale o locali di deposito.

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ASSUNTI i poteri di Consiglio Comunale

**DELIBERA**

Di escludere dall'applicazione delle disposizioni della Legge Regionale n. 30 del 24/12/2019 tutte le parti del territorio comunale “contigui alla strada pubblica” in quanto eventuali interventi edilizi in tali aree in deroga alle norme edilizie, paesaggistiche, igienico sanitarie andrebbero a modificare in modo inidoneo le caratteristiche architettoniche, storiche e culturali del tessuto edilizio esistente con l'eventualità di andare addirittura a svalutare il valore immobiliare degli altri immobili presenti nell'area d'intervento.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporterà impegni di spesa per l'amministrazione;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Dott.ssa SANSALONE ORNELLA

**F.to IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa VALLESE MASSIMO

---

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_ 02-07-2020 ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000

**REP. N. \_316\_**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-07-2020 al 17-07-2020 ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000

Li, 18-07-2020

**F.to IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. VALLESE MASSIMO

=====

**CERTIFICATO ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Zoagli, li

**F.to IL SEGRETARIO COMUNALE**  
VALLESE MASSIMO